



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Famiglia, generazioni e società

Documento di base

concernente la concessione di aiuti finanziari per il rafforzamento della protezione dell'infanzia
Credito «Protezione dell'infanzia»

Aprile 2020

Documento di base: aiuti finanziari per la protezione dell'infanzia

Aiuti finanziari nell'ambito dell'ordinanza dell'11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (OPPFG; RS 311.039.1)

In Svizzera, il federalismo fa sì che la politica dell'infanzia e della gioventù sia caratterizzata dalla ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e Comuni. La Confederazione svolge un ruolo sussidiario e, soprattutto, di sostegno.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), l'organo federale specializzato in quest'ambito, tratta temi quali la protezione e la promozione dell'infanzia e della gioventù, i diritti del bambino nonché la partecipazione dei bambini e dei giovani.

L'OPPFG, entrata in vigore il 1° agosto 2010, verte su due temi diversi:

- la prevenzione, la sensibilizzazione e l'informazione per la protezione dei bambini e dei giovani in virtù dell'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale (RS 311.0);
- il rafforzamento dei diritti del bambino in virtù degli articoli 19 e 34 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107).

In questo contesto, si tratta essenzialmente di sostenere determinate misure concernenti la protezione dei bambini e il rafforzamento dei loro diritti nonché di collaborare con le organizzazioni interessate.

Sulla base dell'OPPFG e della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1), l'UFAS concede sussidi per un importo pari a circa 920 000 franchi nel quadro del credito «Protezione dell'infanzia» a diverse organizzazioni senza scopo di lucro attive a livello nazionale o di regione linguistica.

Il credito «Protezione dell'infanzia» contribuisce a proteggere i bambini e i giovani da ogni forma fisica o psicologica di violenza, negligenza e sfruttamento. Favorisce anche la loro protezione dai rischi connessi all'utilizzazione dei media elettronici. Il Parlamento approva il suo importo ogni anno, come per qualsiasi altro credito.

Gli aiuti finanziari sono destinati in primo luogo al finanziamento dei programmi e delle attività regolari (art. 3 OPPFG) e coprono al massimo il 50 per cento delle spese computabili.

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può stabilire temi prioritari e obiettivi per la concessione degli aiuti finanziari (art. 6 OPPFG).

Procedura

Le regole dell'OPPFG e della Lsu costituiscono le basi legali per tutte le richieste di aiuti finanziari.

Le organizzazioni devono inoltrare le richieste di aiuti finanziari sei mesi prima che inizi il nuovo periodo contrattuale. I contratti con le organizzazioni richiedenti sono conclusi per il 1° gennaio per un periodo di quattro anni.

Concretamente, le organizzazioni presentano all'UFAS le richieste di aiuti finanziari entro il 30 giugno dell'anno precedente il nuovo periodo contrattuale di quattro anni.

Per esempio, per il primo ciclo 2021–2024, la richiesta va inoltrata all'UFAS entro il 30 giugno 2020.

Documento di base: aiuti finanziari per la protezione dell'infanzia

Contratto relativo agli aiuti finanziari												
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Anno precedente l'inizio del contratto relativo agli aiuti finanziari												
Inoltro della richiesta												
Esame della richiesta												
Trattative contrattuali												
Conclusione del contratto												
Anno XXXX (durante il periodo contrattuale)												
Inoltro del preventivo e del rapporto annuale												
Inoltro del rapporto di controlling												
Colloquio di controlling												

Documenti da inoltrare all'UFAS con la richiesta

Il modulo per la richiesta di aiuti finanziari è disponibile sul sito Internet dell'UFAS. I documenti e le informazioni seguenti dovranno essere inoltrati mediante questo modulo:

- una breve **motivazione**;
- gli obiettivi, i destinatari, le strutture, i contenuti e l'utilità;
- la pianificazione, le modalità di attuazione e i metodi impiegati;
- il raggio d'azione geografico delle misure;
- il **preventivo** dettagliato e **commentato**;
- gli **statuti** dell'organizzazione;
- un estratto conto, il rapporto annuale o il **rapporto di gestione** dell'anno precedente.

In caso di prima richiesta, le organizzazioni devono inoltre presentare la documentazione completa relativa alla loro strategia.

Le richieste di aiuti finanziari sono trattate in tre tappe:

Prima tappa: verifica delle condizioni per la concessione di aiuti finanziari

Condizioni minime riguardo al contenuto della richiesta

Il principale obiettivo delle attività regolari dell'organizzazione richiedente è l'attuazione di misure di prevenzione per la protezione dei bambini e dei giovani secondo l'OPPF. Una particolare attenzione deve essere rivolta alla prevenzione della criminalità. Misure di protezione mirate devono permettere di preservare attivamente l'integrità dei bambini e dei giovani e di prevenire eventuali reati nei loro confronti.

Condizioni formali minime secondo l'OPPF e la LSU

- L'organizzazione richiedente è privata e non ha scopo di lucro.
- Le attività regolari dell'organizzazione favoriscono la messa in rete e la collaborazione tra gli attori privati e pubblici.
- Le attività regolari hanno un effetto duraturo.
- Le attività regolari sono attuate a livello nazionale o di regione linguistica.
- Le attività regolari servono *alla prevenzione, alla sensibilizzazione, all'informazione*, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze e all'acquisizione delle conoscenze.
- È garantita una valutazione degli effetti delle attività regolari.
- L'organizzazione dispone di competenze professionali nell'ambito della protezione dell'infanzia.
- Le misure rispondono a un bisogno comprovato.
- Le misure sono sufficientemente motivate e garantiscono il raggiungimento del loro scopo nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia.

Documento di base: aiuti finanziari per la protezione dell'infanzia

- L'organizzazione dispone di conoscenze approfondite nell'ambito della protezione dell'infanzia ed è riconosciuta dai professionisti del settore, dalle organizzazioni private e dagli enti pubblici.

L'UFAS si riserva il diritto di consultare i Cantoni e di richiedere il parere di specialisti esterni (in particolare della Conferenza dei delegati cantonali alla promozione dell'infanzia e della gioventù e della CFG).

Se ritiene che la richiesta presenti lacune, l'UFAS può chiedere di completarla.

Seconda tappa: selezione delle organizzazioni

Se le esigenze minime sono adempiute, la richiesta viene esaminata in dettaglio.

Per selezionare un'organizzazione si applicano i criteri seguenti:

- gli obiettivi delle attività pianificate devono essere fondati dal punto di vista strategico e conformi agli interessi della Confederazione;
- l'organizzazione richiedente propone misure per colmare una lacuna;
- le misure s'inseriscono in una dimensione di continuità.

Al termine di questa tappa:

- le organizzazioni non selezionate riceveranno una decisione negativa motivata;
- le organizzazioni selezionate riceveranno una lettera per l'avvio delle trattative.

Terza tappa: trattative concernenti il contratto sugli aiuti finanziari

1. Nel quadro delle trattative concernenti il contratto sugli aiuti finanziari, l'organizzazione deve inoltrare i documenti seguenti:
 - gli obiettivi strategici e operativi nonché le misure previste,
 - il preventivo per la durata del contratto.
2. I punti seguenti e l'interesse specifico della Confederazione determineranno l'importo degli aiuti finanziari.

Per calcolare l'importo degli aiuti finanziari si applicano i criteri seguenti:

- le misure devono favorire la prevenzione contro ogni forma di violenza nei confronti dei bambini e dei giovani (v. art. 2 cpv. 1 e 2 dell'OPPF, «scopo dei provvedimenti»);
 - la misura è trasferibile ad altri contesti;
 - la misura offre una possibilità di consulenza per i bambini e i giovani;
 - gli importi concessi da altri organi federali;
 - l'organizzazione richiedente propone misure per colmare una lacuna;
 - la pertinenza tematica per l'UFAS;
 - il raggio d'azione geografico.
3. L'UFAS incontra l'organizzazione per negoziare il contratto (modalità di fatturazione e di pagamento nonché scadenze per l'inoltro dei documenti richiesti).
 4. Conclusione e firma del contratto

Documento di base: aiuti finanziari per la protezione dell'infanzia

Rimedi giuridici

I rimedi giuridici sono disciplinati dalle disposizioni federali sulla procedura amministrativa.

Persona di contatto

Beatrice Omole, collaboratrice specializzata

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Questioni dell'infanzia e della gioventù

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berna

Tel. +41 58 467 86 84

Beatrice.omole@bsv.admin.ch

Sito Internet:

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/finanzhilfen/kinderschutz_kinderrechte.html